



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.1911 R.G.L. 2016, promossa da

Paolo BIANCO

con i procc. domm. avv.ti Assunta Elisabetta Volumnia Balduini e Maria Faustina Serrao, via
Pergolesi n. 6, Milano,
- ricorrente -

contro

L'OPEROSA soc. coop. a r.l.

con i procc. domm. avv.ti Stefano Sermenghi e Arturo Russo, piazza Velasca n. 6, Milano,
- convenuta -

Oggetto: qualifica superiore; differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2016, Paolo BIANCO, premesso:

- di essere stato assunto alle dipendenze di L'OPEROSA soc. coop. a r.l. a far data dall'1 giugno 2013, a seguito di subentro della cooperativa nella gestione dell'appalto del servizio di distribuzione interna di beni, dispositivi medici e farmaci presso l'Ospedale San Raffaele;
- di avere sempre svolto mansioni di magazziniere che comportavano il ricevimento e il controllo dell'entrata e uscita della merce, il controllo dei documenti di trasporto e della rispondenza della merce agli ordini, il carico e scarico della merce e la sistemazione in magazzino con uso di muletti, *transpallet* e carrelli elevatori, la consegna della merce ai vari reparti, la partecipazione all'inventario periodico;



- che le mansioni svolte erano inquadrabili al 3° livello CCNL Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi;
- di essere stato, invece, inquadrato all'inferiore 2° livello del medesimo contratto collettivo;

ciò premesso, ha chiesto di: accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nel 3° livello CCNL Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi a decorrere dall'1 giugno 2013 e, per l'effetto, condannare la convenuta ad inquadrarlo in tale livello e a corrispondergli, a titolo di differenze retributive, il complessivo importo lordo (calcolato a gennaio 2016) di € 2.024,25, con interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Costituendosi ritualmente in giudizio, L'OPEROSA soc. coop. a r.l. ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. In subordine, per l'ipotesi di riconoscimento delle mansioni superiori, ha chiesto di accertare la reale entità delle somme dovute dal datore di lavoro.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Le domande svolte da Paolo BIANCO sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Le mansioni svolte dal ricorrente sono sostanzialmente incontestate tra le parti.

Il lavoratore le ha sintetizzate, nell'interrogatorio libero reso all'udienza del 18 maggio 2016, nei seguenti termini: *"quando arrivano i mezzi scarico la merce utilizzando il muletto elettrico. Sempre con il muletto porto la merce in magazzino e la sistemo sul bancale. Altri colleghi smistano la merce. Io conteggio i colli e verifico se sono integri. Porto la bolla dei corrieri in ufficio. Controllo che i colli ricevuti corrispondano a quelli indicati nella bolla. Poi vado a distribuire la merce nei vari reparti dell'ospedale utilizzando un transpallet manuale"*.

A sua volta il procuratore speciale di parte convenuta, in sede di interrogatorio libero, ha confermato la ricostruzione dei fatti fornita da controparte (*"il ricorrente svolge le mansioni dallo stesso descritte in interrogatorio libero"*).

Le descritte mansioni sono riconducibili al 3° livello CCNL Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi (allegato per estratto *sub* doc. 1 fascicolo ricorrente), al quale appartengono, secondo la declaratoria contrattuale, *"i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori"*.

In tale livello si colloca il profilo professionale di *"lavoratori che eseguono attività di trasporto e movimentazione di materiali con mezzi complessi"*, tipizzato nelle figure esemplificative di *"conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali, addetto ai carri-ponte"* e di *"aiuto magazzino"*.

Paolo BIANCO conduce abitualmente il muletto elettrico/carrello elevatore per scaricare la merce in arrivo, trasportarla in magazzino e sistemarla sui bancali.



Egli deve quindi conoscere il funzionamento del mezzo, sapere qual è la sua capacità di carico massima, valutare il peso trasportabile, regolare le forche in base alle dimensioni degli imballi da trasportare.

Le mansioni in esame corrispondono al profilo professionale di *“conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali”*.

Inoltre, il ricorrente non si limita a scaricare e movimentare la merce, ma effettua il controllo della merce stessa e dei documenti di trasporto, verificando il numero di colli, la loro integrità e la corrispondenza con quanto indicato nei documenti di trasporto.

Si tratta dei compiti propri del profilo professionale di *“aiuto magazziniere”*.

Le mansioni di cui sopra sono svolte dal ricorrente in modo abituale e rappresentano una parte rilevante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, dell'attività affidatagli.

L'abitudine della mansione di conduttore di muletti/carrelli elevatori è confermata anche dal fatto che il lavoratore è stato sottoposto a visita di idoneità proprio per la mansione specifica di *“carrellista-mulettista”* (cfr. certificato di idoneità allegato *sub* doc. 4 fascicolo ricorrente).

Le mansioni in esame hanno un contenuto non elementare, presentano una *“media complessità”* e richiedono *“normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche”*, così come previsto dalla declaratoria del 3° livello.

Pertanto, la corrispondenza tra le mansioni in concreto espletate dal ricorrente e quelle dei profili professionali tipizzati di *“conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali, addetto ai carri-ponte”* e di *“aiuto magazziniere”*, è di per sé sufficiente al fine di affermare il diritto del lavoratore all'inquadramento nel 3° livello, senza necessità di ulteriori indagini circa la sussistenza, nei profili stessi, dei requisiti richiesti dalla declaratoria.

In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha infatti rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cass. 13 dicembre 2005 n. 27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093; Cass. 18 novembre 1997 n. 11461).

Ne consegue che, nella ricostruzione della comune volontà delle parti, il rilievo dei profili professionali è preminente. Se, infatti, le mansioni del lavoratore corrispondono a quelle di un profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva in una determinata categoria o livello contrattuale, l'indagine diretta a determinare la qualifica spettante è esaurita, essendo certo che le parti collettive hanno voluto inquadrare le mansioni corrispondenti al profilo nella qualifica. Non è pertanto necessario indagare ulteriormente



sulla sussistenza nel profilo dei requisiti richiesti dalla declaratoria (Cass. 30 luglio 1997 n. 7129).

Le mansioni affidate al ricorrente richiedono competenze che esorbitano dalle “semplici” conoscenze pratiche caratterizzanti il 2° livello di inquadramento, al quale appartengono *“i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione. [...] i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici. [...] per i primi 18 mesi di servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione”*.

Con riguardo alle attività di magazzino e di movimentazione merci, il 2° livello di inquadramento comprende il profilo di *“lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto e la movimentazione e la distribuzione di materiali”* e tipizza le seguenti figure: *“addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto”, “operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio”, “addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell'area confinata”*.

Muletti elettrici e carrelli elevatori (abituamente utilizzati dal ricorrente) non costituiscono *“mezzi a semplice conduzione”*, tant'è vero che la relativa conduzione caratterizza uno dei profili professionali del superiore 3° livello (*“conduttore di carrelli elevatori per il trasporto, smistamento e sistemazione di materiali”*).

Inoltre, i profili professionali appartenenti al 2° livello contemplano unicamente le attività materiali di carico/scarico merci e non anche le attività (abituamente svolte dal ricorrente) di controllo della merce e della relativa documentazione di trasporto, che richiedono più elevate competenze tecnico-pratiche.

Alla luce delle considerazioni esposte, accertata la piena riconducibilità delle mansioni lavorative di Paolo BIANCO al 3° livello CCNL Imprese di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi, deve essere affermato il diritto del medesimo al definitivo inquadramento in tale livello decorsi tre mesi dall'inizio dello svolgimento delle corrispondenti mansioni, ai sensi dell'art. 2103 c.c., vale a dire dall'1 settembre 2013.

E' pacifico, infatti, che il ricorrente ha svolto le mansioni in esame sin dall'assunzione alle dipendenze della convenuta, avvenuta l'1 giugno 2013.

Il lavoratore ha, altresì, diritto al trattamento retributivo corrispondente al 3° livello di inquadramento a far tempo dall'1 giugno 2013.

Attesa l'esattezza dei conteggi elaborati da parte ricorrente (allegati *sub* doc. 5 del relativo fascicolo), che non sono stati specificamente contestati dalla convenuta, le differenze retributive calcolate sino al 31 gennaio 2016 ammontano al complessivo importo lordo di € 2.024,25.

L'OPEROSA soc. coop. a r.l. deve essere perciò condannata a corrispondere al ricorrente detto importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.



Nei limiti sopra precisati le domande svolte da Paolo BIANCO meritano accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo e distratti favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.

La presente sentenza è dichiarata *ex lege* provvisoriamente esecutiva tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- accerta e dichiara il diritto di Paolo BIANCO di essere inquadrato nel 3° livello CCNL Multiservizi dall'1 settembre 2013;
- condanna L'OPEROSA soc. coop. a r.l. a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive maturate dall'1 giugno 2013 al 31 gennaio 2016 per lo svolgimento di mansioni riconducibili al suddetto livello di inquadramento, l'importo lordo di € 2.024,25, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge e distrae a favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti;
- fissa termine di giorni sessanta per il deposito delle motivazioni.

Milano, 29 settembre 2016

Il giudice
Giulia Dossi

